



REGOLAMENTO ORGANICO

Modificato dal Consiglio Federale del 19.11.16
Approvato dalla Giunta Nazionale CIP del 29.11.16

ART. 1 FONTI NORMATIVE

Costituiscono fonti normative le leggi dello Stato, le norme e le direttive del CIP, lo Statuto Federale, le disposizioni emanate dagli Organismi Internazionali di riferimento, le norme del presente Regolamento Organico e quelle di specifici Regolamenti che, deliberati dal Consiglio Federale, disciplinano le attività federali. Il presente regolamento deve essere approvato, ai fini sportivi, dalla Giunta Nazionale del CIP, che ne valuta la conformità alla legge, allo Statuto del CIP e ai principi fondamentali, nonché agli indirizzi e ai criteri deliberati dal Consiglio Nazionale.

ART. 2 STAGIONE SPORTIVA

La stagione sportiva coincide con l'anno solare. Le norme che disciplinano l'attività federale sono contenute nel **“Regolamento dell'Attività Federale”** e nei **“Regolamenti Tecnici di disciplina”** che devono intendersi quali appendici al presente Regolamento Organico.

CAPO 1 GLI AFFILIATI

ART. 3 AFFILIAZIONI

3.1 Le associazioni, le società sportive, le cooperative e gli organismi simili (tutti di seguito indicati convenzionalmente Società) che intendono svolgere attività federale devono presentare domanda di affiliazione alla FISDIR e versare la quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale.

3.2 Possono chiedere l'affiliazione le Società che rispondono ai requisiti di cui all'art. 5.2 dello Statuto Federale ed i cui statuti sociali sono conformi alle previsioni dei commi 17 e 18 dell'art. 90 della legge 289/02 e successive integrazioni e modifiche.

3.3 Con l'affiliazione, le Società contraggono un vincolo annuale che implica l'accettazione incondizionata dello Statuto, dei Regolamenti e delle Normative della FISDIR, nonché di tutte le deliberazioni e decisioni adottate dagli Organi della FISDIR, nel pieno rispetto delle proprie sfere di competenza.

3.4 Il Consiglio Federale delibera il riconoscimento a fini sportivi delle società accogliendone la domanda di affiliazione (art. 5.3 Statuto Federale). Se la domanda di affiliazione viene esaminata e deliberata dal Consiglio Federale entro il 31 ottobre, in caso di accoglimento da parte di tale Organo, l'affiliazione produce i suoi effetti relativamente all'anno sportivo in cui viene deliberata e, pertanto, qualora le Società intendano mantenere il rapporto associativo con la FISDIR anche per la stagione sportiva successiva, debbono presentare domanda di rinnovo dell'affiliazione - nonché dei tesseramenti - secondo le procedure ed i termini previsti, pena la cessazione del rapporto associativo con la FISDIR. Invece, se la domanda viene esaminata e deliberata dal Consiglio Federale oltre il 31 ottobre, in caso di accoglimento da parte di tale Organo, l'affiliazione produce i suoi effetti sia per il rimanente periodo della stagione sportiva in corso, sia per la stagione sportiva successiva e, pertanto, non è necessario alcun rinnovo dell'affiliazione, né dei tesseramenti.

ART. 4 PRIMA AFFILIAZIONE

4.1 La domanda di affiliazione delle Società di nuova costituzione ovvero, che non siano state affiliate nella stagione sportiva precedente alla FISDIR, deve essere redatta sull'apposita modulistica (denominata AFFILIAZIONE) disponibile sul sito federale www.fisdir.it, può essere presentata in ogni momento durante la stagione sportiva e per essere valida, deve comprendere la seguente documentazione:

a) l'originale o la copia conforme all'originale (fotocopia dell'originale recante, sull'ultimo foglio, la dichiarazione del Presidente della Società "copia conforme all'originale, composta di n..... pagine", sottoscritta dal Presidente stesso) dell'**Atto Costitutivo** della Società redatto alla presenza di minimo 3 soci effettivi (predisposto in forma di Atto Pubblico o di scrittura privata registrata presso l'Ufficio del Registro Atti Privati o autenticata a norma di legge), compatibilmente con la specifica forma societaria;

b) l'originale o la copia conforme all'originale (effettuata nel modo su indicato) dello **Statuto Sociale**;

La denominazione sociale e la sede legale riportate sulla domanda di affiliazione debbono essere indicate per esteso e corrispondere esattamente alla denominazione e sede sociale indicate nell'Atto Costitutivo e nello Statuto Sociale.

Le Società devono obbligatoriamente prevedere nei loro statuti il vincolo di conformarsi allo Statuto e ai Regolamenti della FISDIR, nonché alle norme e alle direttive del CIP (Comitato Italiano Paralimpico).

Le società già affiliate ad organismi riconosciuti dal CIP e/o dal CONI non dovranno allegare alla domanda di affiliazione l'Atto Costitutivo e lo Statuto Sociale, bensì produrre il certificato di affiliazione relativo alla stagione sportiva per la quale si richiede l'affiliazione alla FISDIR o, in sostituzione produrre una dichiarazione del Presidente societario sottoscritta in originale in cui si autocertifichi detta affiliazione. All'autocertificazione dovrà essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del Presidente societario firmatario.

c) l'originale o la copia conforme all'originale del verbale o dell'estratto del **verbale** relativo alla riunione dell'ultima Assemblea, che ha proceduto all'**elezione degli Organi Sociali in carica**, ovvero contenente le eventuali variazioni al loro interno, e che abbia deliberato l'affiliazione alla FISDIR;

d) modulo discipline praticate (denominato DISCIPLINE) disponibile sul sito federale www.fisdir.it ;

e) modulo tesseramento societario (denominato TESS SOCIETARIO), disponibile sul sito federale www.fisdir.it , per ciascuno dei soggetti di cui si chiede il primo tesseramento. E' obbligatorio, oltre al tesseramento di tutti i componenti il Consiglio Direttivo della Società, il tesseramento di almeno un Tecnico in possesso di qualifica rilasciata da organismi riconosciuti dal CIP e/o dal CONI. E' richiesto inoltre il tesseramento di non meno 5 (cinque) atleti.

Qualora l'affiliazione venga richiesta da società già affiliate ad organismi riconosciuti dal CIP e/o dal CONI è richiesto il tesseramento di 1 (uno) solo atleta.

f) n. 1 fotografia a colori di dimensione non superiore a 35mmx45mm per ogni tesserando (possibilmente in formato digitale JPG tramite cd);

g) modulo riepilogativo dei tesseramenti societari richiesti (denominato RIEPILOGO TESS SOCIETARI), disponibile sul sito federale www.fisdir.it ;

h) ricevuta di versamento della quota di affiliazione e delle quote di tutti i tesserandi sul c/c intestato alla FISDIR – Via Flaminia Nuova n. 830, 00191 Roma - IBAN IT 87 F 01005 03309 000 000 000 251 – Causale: Prima Affiliazione/Primo tesseramento. Il pagamento delle quote di prima affiliazione e di tesseramento può essere effettuato anche cumulativamente in unica soluzione.

4.2 La domanda di affiliazione, corredata obbligatoriamente da tutti i documenti sopra indicati e sottoscritta dal legale rappresentante della società, che dichiara di accettare incondizionatamente l'assoggettamento della Società al vincolo di giustizia di cui all'art. 50 dello Statuto Federale, deve essere presentata al Delegato Regionale FISDIR sul cui territorio è collocata la sede sociale. All'atto della presentazione della domanda, l'Organo Territoriale competente rilascia al richiedente la prima affiliazione, attestazione riportante data e documenti ricevuti.

4.3 Il Delegato Regionale FISDIR competente per territorio, accertata la regolarità della domanda e degli allegati trasmette, entro 30 giorni dalla sua presentazione, l'intera documentazione unitamente al proprio parere (obbligatorio, ma non vincolante) alla Segreteria Federale, che la sottopone all'approvazione del Consiglio Federale. Il parere deve essere espressamente motivato ove sia negativo.

Nel caso in cui il Delegato Regionale FISDIR competente faccia richiesta – per iscritto – alla Società di eventuali chiarimenti, il termine di 30 giorni si intende trascorso alla data di ricevimento dei chiarimenti, formulati per iscritto.

4.4 L'affiliazione e il riconoscimento ai fini sportivi è deliberata dal Consiglio Federale. La Società è legittimata a svolgere attività federale successivamente alla comunicazione scritta da parte della Segreteria Federale concernente l'accoglimento della domanda di affiliazione e dopo aver provveduto all'iscrizione alla sezione parallela del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, requisito quest'ultimo indispensabile per il perfezionamento dell'affiliazione. La Segreteria Federale provvederà al caricamento dei dati declinati dalla nuova Società affiliata nel sistema informatico.

4.5 Il Consiglio Federale può rigettare, entro 30 giorni dalla data di ricezione, la domanda di affiliazione della società sulla quale sussistano fondati indizi che abbia violato i principi di cui al presente Regolamento o che si trovi, a qualsiasi titolo, in condizioni di morosità.

4.6 Il Consiglio Federale può sospendere la domanda di affiliazione avanzata da società avente denominazione che possa generare omonimia con altre società già affiliate fino a quando non ne venga modificata la denominazione.

4.7 L'eventuale provvedimento di rigetto e/o sospensione della domanda di affiliazione verrà comunicato tramite lettera raccomandata alla società interessata e per conoscenza al competente Organo Territoriale.

4.8 Contro il diniego all'affiliazione da parte del Consiglio Federale la Società interessata può proporre ricorso alla Giunta Nazionale del CIP entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. L'istanza dovrà essere presentata mediante raccomandata alla Segreteria Generale del CIP e per conoscenza alla Segreteria Federale della FISDIR.

ART. 5 RINNOVO DELL'AFFILIAZIONE (RIAFFILIAZIONE)

5.1 Prima dell'inizio di ogni stagione sportiva, coincidente con l'anno solare (Art. 2), la società che intende rinnovare l'affiliazione alla FISDIR deve presentare domanda di riaffiliazione e versare la quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale. Deve inoltre procedere al rinnovo dell'iscrizione alla sezione parallela del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

5.2 La domanda di riaffiliazione va presentata ***dal 1 ottobre al 15 novembre*** di ogni anno.

5.3 La domanda di riaffiliazione deve essere perfezionata attraverso la procedura on-line all'uopo predisposta nel sito federale www.fisdir.it . L'accesso al sistema è consentito attraverso una user (il codice Societario) ed una password assegnata ad ogni Società Sportiva. Per richiedere una nuova password (smarrita e/o dimenticata) si dovrà accedere al sito federale www.fisdir.it attraverso il link "Tesseramento On Line", selezionare la voce "Premere qui per Richiedere una Nuova Password" ed inserire nell'apposito box il Codice Società FISDIR. Al termine dell'operazione sarà inviata in automatico, alla casella di posta elettronica con estensione @fisdir.it, la nuova password per l'accesso al sistema.

5.4 Il legale rappresentante della Società è l'affidatario dei dati di accesso al sistema informatico ed è quindi unico responsabile della veridicità dei dati immessi nello stesso.

5.5 La Società in fase di riaffiliazione è tenuta a controllare tutti i dati societari già immessi a sistema e provvedere, ove necessario, all'aggiornamento e/o integrazione degli stessi.

5.6 La riaffiliazione produce i suoi effetti esclusivamente a seguito di validazione da parte del sistema informatico, che automaticamente verifica la regolarità delle operazioni, la completezza dei dati e il versamento della quota prevista mediante il collegato sistema di pagamento elettronico. E' per altro possibile accedere al sistema per effettuare le dovute operazione, procrastinando il pagamento della prevista quota in secondo tempo; in tal caso la validazione avverrà solo a pagamento regolarmente effettuato.

5.7 Contestualmente al pagamento della quota di riaffiliazione è obbligatorio provvedere anche al versamento delle quote per il numero minimo di atleti richiesti in fase di affiliazione, per tutti i componenti il consiglio direttivo della società, e per almeno un tecnico societario iscritto nei ruoli tecnici dell'Albo Nazionale Federale. In ogni caso il Software conteggerà automaticamente l'importo totale delle quote.

5.8 Nei confronti della società che, scaduto il termine ultimo del 15 novembre, non abbia presentato la domanda di riaffiliazione, la FISDIR procede alla cessazione del rapporto associativo esistente con la stessa, che viene così dichiarata decaduta dal Consiglio Federale nella sua prima riunione utile a norma dell'art. 9.1 lettera "e" dello Statuto Federale.

5.9 La cessazione del rapporto associativo con la FISDIR viene meno altresì, a norma dell'art. 9.1 lettera "c" dello Statuto Federale, se la società non ha svolto attività federale durante la stagione sportiva precedente. Nel qual caso, effettuati i dovuti accertamenti, la Segreteria Federale, sottoporrà l'esito al Consiglio Federale che provvederà a dichiarare decaduta la società nella sua prima riunione utile.

5.10 La cessazione di appartenenza alla FISDIR, deliberata dal Consiglio Federale, comporta in ogni caso la perdita di tutti i diritti sin a quel momento acquisiti e la società dovrà quindi provvedere ad una nuova prima affiliazione.

ART. 6 RAPPRESENTANZA SOCIALE DEGLI AFFILIATI

6.1 La rappresentanza degli affiliati nei confronti della FISDIR spetta al Presidente o a coloro ai quali tale potere è riconosciuto da specifiche norme contenute nei singoli Statuti sociali, depositati presso la FISDIR.

6.2 In particolare, i rappresentanti sociali, così come definiti nel precedente comma, rispondono personalmente della veridicità e della conformità allo Statuto sociale, di tutte le attestazioni e/o dati informatici fatti pervenire alla FISDIR.

ART. 7 MODIFICHE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL' AFFILIATO

7.1 L'affiliato è tenuto a comunicare alla Segreteria Federale, entro 15 giorni dall'avvenuta variazione, ogni mutamento del suo assetto organizzativo interno che costituisca modifica dei dati declinati in sede di affiliazione e/o riaffiliazione. In particolare:

- variazioni intervenute nella composizione del Consiglio Direttivo della Società, nel qual caso allegando copia del verbale dell'organo sociale che le ha deliberate,
- modifiche apportate allo statuto societario, e in particolare il cambio di denominazione sociale, nel qual caso allegando copia del verbale dell'organo sociale che le ha deliberate e il nuovo testo dello statuto societario.

7.2 Le modifiche allo statuto societario dovranno essere sottoposte per l'approvazione al Consiglio Federale e diverranno operative con la relativa delibera. Tutte le altre modifiche diverranno operative con il recepimento della comunicazione da parte della Segreteria Federale.

ART. 8 FUSIONE TRA AFFILIATI

8.1 La fusione o l'incorporazione tra due o più Società affiliate alla FISDIR è ammessa solo tra soggetti affiliati che abbiano sede nella medesima Regione. Il Consiglio Federale potrà autorizzare tuttavia, in presenza di motivi di interesse per la diffusione territoriale dell'attività, anche una fusione tra affiliati aventi sede in regioni diverse.

8.2 La fusione o l'incorporazione avrà luogo nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a)** è ammessa esclusivamente tra società che siano affiliate alla FISDIR da almeno due anni e non abbiano pendenze economiche nei confronti della stessa;
- b)** sono considerate procedure ammesse sia la costituzione di una nuova Società sia l'incorporazione in una Società di una o più Società;
- c)** in caso di nuova costituzione dovranno essere rispettate le norme federali in tema di affiliazione. Ciò comporta l'obbligo di attribuzione di una nuova denominazione sociale in capo alla società sorta dalla fusione;
- d)** sono consentite fusioni di qualsivoglia natura solo nel periodo 1 – 31 ottobre, gli effetti sportivi decorreranno dalla stagione sportiva successiva;
- e)** la Società risultante dalla fusione o comunque la Società incorporante subentra in tutti i rapporti e in tutte le obbligazioni che facevano capo alle singole Società fuse, acquisendo i relativi diritti e doveri sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale;
- f)** sotto il profilo sportivo in caso di fusione con nascita di un nuovo soggetto, questo subentrerà nella posizione più favorevole fra quelle ricoperte dalle due Società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di incorporazione farà fede la posizione della Società incorporante.
- g)** gli atleti tesserati per le Società fuse sono automaticamente tesserati in favore della nuova Società. Il tesseramento prosegue con la nuova Società per il periodo residuo sino alla scadenza quadriennale del vincolo in corso. Nel caso in cui la fusione o l'incorporazione avvenga tra affiliati di regioni diverse, i tesserati per l'affiliato avente sede nella regione in cui non sarà proseguita l'attività saranno automaticamente svincolati;
- h)** le Società affiliate alla FISDIR aventi natura giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile procedono a fusione o incorporazione solo in forza di apposita deliberazione da parte dell'Assemblea Straordinaria dei soci avente altresì ad oggetto il trasferimento della titolarità di tutti i rapporti obbligatori attivi e passivi in capo alla Società risultante dalla fusione nonché contestuale e conseguente delibera di scioglimento;
- i)** le società aventi natura giuridica di società di capitali o di cooperative procederanno a fusione e incorporazione nel rispetto delle formalità specificatamente per esse stabilite dal Codice Civile.

8.3 La domanda di fusione, sottoscritta dal legale rappresentante della nuova società, dovrà essere inoltrata alla Segreteria Federale, tramite l'Organo Territoriale competente, unitamente alla quota annuale di affiliazione così come fissata dal Consiglio Federale, nei termini previsti alla lettera d) del presente articolo. Alla domanda di fusione dovranno essere allegati in copia i verbali delle Assemblee Straordinarie delle due Società che hanno deliberato la fusione, il nuovo Statuto ed il verbale dell'Assemblea con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio Direttivo della nuova Società. Nel caso in cui alla fusione partecipi una Società di capitali o una cooperativa, la suddetta domanda potrà trovare accoglimento, nella sussistenza di tutti i requisiti richiesti dal Codice Civile.

8.4 L'Organo Territoriale competente istruisce la pratica esprimendo il proprio parere prima di trasmetterla al Consiglio Federale per la definitiva deliberazione in merito. Qualora la fusione avvenga tra Società appartenenti a regioni diverse di tal potere gode l'Organo Territoriale di appartenenza dell'affiliato che proseguirà l'attività.

ART. 9 CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FISDIR

9.1 Le Società cessano di appartenere alla FISDIR nei casi previsti all' Art. 9 dello Statuto Federale.

9.2 Nel caso di scioglimento volontario, la Società dovrà inviare alla Federazione per il tramite dell'Organo Territoriale competente, copia del verbale dell'Assemblea dei soci contenente la relativa delibera, controfirmata dal Presidente o da chi statutariamente ne fa le veci.

ART. 10 DOVERI DELLE SOCIETA'

10.1 Con l'affiliazione e la riaffiliazione le società si impegnano e sono tenute – per sé, per i propri dirigenti, tecnici, atleti, soci, collaboratori, dipendenti e componenti – alla osservanza dello Statuto Federale, del Regolamento Organico, degli altri Regolamenti Federali e di tutte le norme, deliberazioni e disposizioni emanate dai competenti Organi Federali.

10.2 In particolare le società sono tenute a:

- a)** svolgere attività federale;
- b)** assicurare ai propri atleti la necessaria assistenza tecnica, morale e medico sportiva, facendoli partecipare, nei limiti delle proprie possibilità, alle gare federali;
- c)** accettare disciplinatamente qualsiasi decisione, deliberazione e disposizione dei competenti Organi Federali. Inoltre le società e i loro componenti non possono avvalersi della stampa e dei mezzi di pubblica diffusione per muovere critiche o censure contro gli Organi Federali o le persone che li rappresentano; le società hanno facoltà di presentare i loro reclami e ricorsi nei termini e con le modalità previste dai Regolamenti Federali;
- d)** mettere a disposizione della Federazione gli atleti che fossero richiesti per la preparazione e l'effettuazione di gare di interesse federale a carattere interregionale, nazionale o internazionale in Italia o all'estero;
- e)** sorvegliare che il comportamento e l'abbigliamento dei propri atleti e tesserati siano decorosi e decenti. In particolare, le Società curano che gli atleti indossino esclusivamente la maglia sociale in tutte le competizioni ufficiali.
- f)** rispettare le norme dei Regolamenti internazionali e nazionali per l'organizzazione di manifestazioni , inserite nei rispettivi calendari, i cui diritti appartengono alla Federazione. Le istanze per l'organizzazione delle manifestazioni devono essere formulate con l'approvazione del competente Organo Territoriale il quale esprime parere motivato e garantisce il rispetto di tutti gli impegni formali previsti dal Consiglio Federale.
- g)** provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali delle somme dovute alla FISDIR per qualsiasi causa; in caso di inottemperanza la Società è considerata morosa.

- h)** provvedere che tutti i propri tesserati e soci sottoscrivano, per accettazione espressa il vincolo di giustizia di cui all'articolo 50 dello Statuto federale nonché impegnarsi alla piena e incondizionata osservanza dello Statuto stesso, dei Regolamenti emanati dalla FISDIR;
- i)** regolare ogni pendenza finanziaria verso la stessa e verso gli altri affiliati quando cessano, per qualsiasi causa, ivi compresi i casi di fusione e incorporazione, di far parte della Federazione, restando tutti gli ultimi componenti il Consiglio Direttivo personalmente e solidamente responsabili;
- j)** rispettare e fare rispettare le norme dello Stato e della Federazione in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e quelle del CIP in materia di antidoping.

CAPO 2 I TESSERATI

ART. 11 DISPOSIZIONI GENERALI

11.1 La domanda di tesseramento delle persone fisiche è valida solo se redatta nei modi e termini stabiliti dal presente Regolamento ed i relativi effetti sono subordinati alla sua accettazione da parte della FISDIR.

11.2 La validità del tesseramento decorre dal giorno successivo a quello in cui viene effettuato il versamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale.

11.3 Per tutti coloro che ricoprono le qualifiche riportate nell'art. 11.2 dello Statuto Federale (tesserati federali), è consentito il tesseramento diretto ed individuale alla FISDIR, secondo le modalità riportate nel successivo art. 19 del presente Regolamento Organico.

11.4 Tutti coloro che ricoprono le qualifiche riportate nell'art. 11.3 dello Statuto Federale (tesserati societari), devono tesserarsi per il tramite della società (affiliato) di appartenenza con le modalità stabilite nei successivi articoli.

ART. 12 VINCOLO SOCIALE

12.1 Il vincolo sociale contratto dall'atleta con il tesseramento è della durata di 4 anni coincidenti con il quadriennio paralimpico estivo, scaduti i quali è necessaria l'acquisizione da parte della Società dell'assenso dell'atleta per una eventuale proroga, valida per lo stesso periodo di tempo (art. 15.3 Statuto Federale).

12.2 Il vincolo sociale contratto con il tesseramento da tutte le altre figure societarie previste dallo Statuto Federale all'art. 11.3 è annuale e quindi limitato alla stagione sportiva di riferimento.

12.3 Un atleta può essere svincolato dalla società di appartenenza nel corso del quadriennio paralimpico estivo nei seguenti casi:

a) In via automatica:

- per mancata presentazione della domanda di riaffiliazione da parte della Società di appartenenza entro il termine ultimo all'uopo previsto (15 novembre),
- per scioglimento volontario della Società di appartenenza o radiazione della stessa,
- per inattività assoluta della Società di appartenenza durante la precedente stagione sportiva,
- per mancato o errato rinnovo del tesseramento dell'atleta da parte della Società di appartenenza secondo i modi e i termini stabiliti dal presente Regolamento,

- per cambio di residenza In altra provincia, comprovata da relativa documentazione da inviare alla Segreteria Federale.

b) Su richiesta dell'Atleta, in qualsiasi momento della stagione sportiva:

- a seguito di motivata domanda di trasferimento ad altro affiliato presentata da un Atleta di interesse nazionale, in ordine alla quale il Consiglio Federale può decidere, se ritiene fondate le motivazioni addotte, il trasferimento d'ufficio all'affiliato di gradimento dell'Atleta,
- a seguito di denuncia di motivi di rilevante gravità che gli impediscano di rimanere tesserato per la propria Società di appartenenza. Nel qual caso la competenza a decidere spetta al Consiglio Federale che, qualora ne ravvisi gli estremi, può disporre lo svincolo d'ufficio dell'Atleta.

In tali casi la relativa domanda deve essere presentata dal tesserato all'Organo Regionale nel cui territorio si trova la sede della Società con cui il richiedente è tesserato. L'Organo Regionale, espresso il proprio parere, non vincolante, deve inviare la relativa documentazione alla Segreteria Federale affinché quest'ultima provveda a sottoporla all'approvazione del Consiglio Federale.

c) Dietro rilascio di “nulla osta” di svincolo definitivo da parte della Società di appartenenza entro il termine del 30 settembre di ogni anno. Nel qual caso il “nulla osta”, compilato sull'apposito modulo (denominato SVINCOLO) disponibile sul sito federale www.fisdir.it e sottoscritto dal Presidente o legale rappresentante della Società, va indirizzato dall'Atleta medesimo alla Segreteria Federale che ne prende nota nel sistema informatico di tesseramento.

ART. 13 DIVIETO DI DOPPIO TESSERAMENTO

13.1 E' assolutamente vietato il doppio tesseramento societario, indipendentemente dalle qualifiche ricoperte all'interno della Società sportiva d'appartenenza. Pertanto nessuno potrà tesserarsi per due Società sportive affiliate alla FISDIR. In tal caso il tesserato è passibile di provvedimento disciplinare.

13.2 Gli Organi di Giustizia Federali possono adottare provvedimenti disciplinari a carico del Presidente (o di chi ne fa le veci) di quella Società che abbia indotto a firmare un nuovo cartellino ad un atleta già tesserato o comunque vincolato per altro sodalizio.

ART. 14 PRIMO TESSERAMENTO

14.1 Sono soggetti al primo tesseramento le persone fisiche che:

- a) non siano mai state tesserate alla FISDIR o comunque non risultino tali nella precedente stagione sportiva;
- b) non siano state riconfermate nei ranghi della Società di appartenenza entro il termine ultimo all'uopo previsto (15 novembre);
- c) siano in possesso di nulla osta di svincolo definitivo rilasciato dalla Società di appartenenza.

14.2. Il primo tesseramento può essere effettuato dalle Società in qualunque periodo dell'anno.

14.3 Se il primo tesseramento è richiesto contestualmente alla domanda di prima affiliazione andrà accluso ad essa e perfezionato a mezzo degli appositi moduli cartacei scaricabili dal sito federale www.fidir.it e previo pagamento della prevista quota nelle modalità indicate all'art.4 comma 1 lett. h) del presente Regolamento.

14.4 Se il primo tesseramento è richiesto da una società già affiliata, andrà perfezionato in modalità on-line accedendo con la user e la password societaria tramite il sito federale www.fisdir.it al link “Tesseramento On-Line”. Nel qual caso il sistema informatico, verificata

automaticamente la completezza dei dati e il versamento delle quote previste mediante il collegato sistema di pagamento elettronico, validerà l'operazione. E' per altro possibile accedere al sistema per effettuare le dovute operazioni, procrastinando il pagamento della prevista tassa per ogni tesserato in secondo tempo, in tal caso la validazione avverrà solo a pagamento regolarmente effettuato.

14.5 Il legale rappresentante della Società è l'affidatario dei dati di accesso al sistema informatico di tesseramento ed è quindi unico responsabile della veridicità dei dati immessi nello stesso.

14.6 Accertata dagli uffici federali la corrispondenza della domanda di primo tesseramento a tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti, la Società potrà provvedere direttamente alla stampa della tessera scaricandola dal sistema informatico di tesseramento.

ART. 15 RINNOVO DEL TESSERAMENTO

15.1 Il periodo utile per la presentazione del rinnovo annuale del tesseramento coincide con i termini di riaffiliazione: dal 1° ottobre al 15 novembre.

15.2 I tesserati per cui non è stato effettuato il rinnovo del tesseramento entro i termini stabiliti dal presente Regolamento saranno automaticamente liberi dal vincolo sociale e, per poter svolgere attività sportiva, dovranno procedere a domanda di primo tesseramento tramite altro affiliato.

15.3 Il rinnovo del tesseramento andrà perfezionato in modalità on-line accedendo con la user e la password societaria tramite il sito federale www.fisdir.it al link "Tesseramento On-Line". Nel qual caso il sistema informatico, verificata automaticamente la completezza dei dati e il versamento delle quote previste mediante il collegato sistema di pagamento elettronico, validerà l'operazione. E' per altro possibile accedere al sistema per effettuare le dovute operazioni, procrastinando il pagamento della prevista tassa per ogni tesserato in secondo tempo, in tal caso la validazione avverrà solo a pagamento regolarmente effettuato.

15.4 Il legale rappresentante della Società è l'affidatario dei dati di accesso al sistema informatico di tesseramento ed è quindi unico responsabile della veridicità dei dati immessi nello stesso.

15.5 Accertata dagli uffici federali la corrispondenza della domanda di rinnovo del tesseramento a tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti, la Società potrà provvedere direttamente alla stampa della tessera valida per la stagione sportiva di riferimento scaricandola dal sistema informatico di tesseramento.

ART. 16 TESSERA FEDERALE

16.1 La tessera federale, munita di fotografia dell'interessato, costituisce l'unico documento valido per la partecipazione alle attività federali. La tessera non certifica in ogni caso l'identità dell'interessato che deve essere dimostrata, a richiesta, con un documento riconosciuto dalla legge.

16.2 Nelle more dell'invio della tessera federale l'Atleta interessato può partecipare "sub-judice" alle attività federali attraverso la presentazione del modulo di tesseramento validato dal sistema informatico e di un documento personale di identità.

16.3 In caso di trasferimento del tesserato ad altra Società, per qualsiasi motivo esso sia avvenuto, la tessera precedentemente rilasciata è da ritenersi automaticamente annullata. L'interessato pertanto dovrà essere munito di una nuova tessera.

16.4 In caso di cambio di denominazione sociale e di fusione, la Società dovrà curare che venga apposta la nuova denominazione sociale sulle tessere e provvedere direttamente alla stampa delle nuove tessere scaricandole dal sistema informatico di tesseramento.

16.5 In caso di smarrimento o distruzione della tessera, la Società è tenuta a produrne un duplicato scaricandolo dal sistema informatico di tesseramento.

ART. 17 TESSERAMENTO ATLETI

17.1 Per poter svolgere attività federale, gli atleti debbono essere muniti della tessera FISDIR valida per la stagione sportiva in corso e rilasciata in favore di una Società affiliata. Il tesseramento degli atleti può essere effettuato durante tutta la stagione sportiva e avrà validità fino alla fine della stagione sportiva stessa.

17.2 Il tesseramento degli atleti, ancorchè perfezionabile – salvo se contestuale alla domanda di prima affiliazione – con procedura on-line presuppone il possesso da parte della Società dei seguenti documenti, conservati agli atti della medesima e di cui la Federazione può richiedere in ogni momento l'invio per opportuna visione:

- Modulo di “primo tesseramento” (denominato TESS SOCIETARIO, scaricabile dal sito federale www.fisdir.it) debitamente compilato e sottoscritto come indicato. Se l'Atleta, seppur maggiorenne, è privo della capacità di agire, la firma sarà apposta da chi esercita la tutela. Per i minori di anni 18 è obbligatoria, oltre la firma del minore, anche la firma di chi esercita la potestà parentale,
- Certificato medico attestante che l'Atleta è portatore di disabilità intellettiva relazionale con specifica del grado (lieve – medio – grave) e che la disabilità è stata diagnosticata prima del 18° anno di età, con indicazione della patologia che l'ha eventualmente determinata,
- Certificazioni mediche in corso di validità prescritte per la tutela sanitaria, come specificato nel **“Regolamento Sanitario e delle Classificazioni”** che costituisce appendice al presente Regolamento Organico.

17.3 Il Legale Rappresentante della Società, in quanto affidatario dei dati di accesso al sistema informatico di tesseramento, è unico responsabile della veridicità dei dati immessi nello stesso e con la loro convalida attesta automaticamente che la Società è in possesso della documentazione di cui al comma precedente.

17.4 In caso di false attestazioni o di omissione dei documenti richiesti il Legale Rappresentante della Società è passibile di deferimento alla Procura Federale.

ART. 18 SETTORE PROPAGANDA

18.1 Gli **Atleti di età inferiore agli 8 anni**, che svolgono attività di mero avviamento allo sport, intesa esclusivamente come pratica ludico-sportiva svolta nell'ambito delle Società, possono essere tesserati alla FISDIR. Tale tesseramento non consente la partecipazione a qualsivoglia manifestazione ufficiale federale. Per questo tipo di tesseramento è tuttavia richiesto un certificato di idoneità alla attività sportiva non agonistica ai sensi del D.M. 24 aprile 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini di dotare gli atleti di una tutela sanitaria di base.

Il tesseramento è perfezionabile:

- a) in caso di società già affiliata mediante il sistema on-line disponibile nel sito internet www.fisdir.it, attraverso il link Tesseramento On Line selezionando la qualifica “atleta avviamento”;
- b) in caso di società di nuova affiliazione, contestualmente alla domanda presentata, mediante la compilazione del modulo all'uopo predisposto (denominato TESS AVVIAMENTO) scaricabile dal sito federale www.fisdir.it.

La quota di tesseramento prevista, nel primo caso verrà automaticamente conteggiata dal sistema di pagamento elettronico, nel secondo caso dovrà essere versata nelle modalità indicate all'art. 4 comma 1 lett. h) del presente Regolamento.

18.2 Gli **Atleti appartenenti ad Istituti scolastici**, sono ammessi a partecipare alle manifestazioni territoriali indette dagli Organi Periferici della FISDIR previo tesseramento alla FISDIR stessa mediante il modulo TESS SCUOLA e pagamento della quota prevista.

18.3 Al fine di facilitare l'avvicinamento allo sport da parte di **atleti non già tesserati per società sportive affiliate**, gli Organi Territoriali Regionali della FISDIR, previo assenso del Consiglio Federale, hanno la facoltà di procedere al tesseramento diretto dei medesimi per la partecipazione ad eventi a carattere esclusivamente promozionale in ambito regionale/provinciale.

Il tesseramento, che non potrà essere rinnovato per più di due stagioni sportive, dovrà essere perfezionato mediante:

- a) ritiro del modulo TESS PROPAGANDA debitamente firmato dall'interessato e/o da chi esercita la potestà parentale;
- b) acquisizione di un certificato di idoneità alla attività sportiva non agonistica ai sensi del D.M. 24 aprile 2013 e successive modifiche ed integrazioni e di certificato medico che attesti la tipologia di disabilità dell'interessato;
- c) versamento della quota prevista sul c/c intestato all'Organo Territoriale Regionale.

Tutta la predetta documentazione dovrà essere inviata alla Segreteria Federale che ne curerà la registrazione nel sistema informatico di tesseramento imputandolo all'Organo Territoriale Regionale richiedente. L'Organo Territoriale Regionale potrà provvedere direttamente alla stampa delle relative tessere scaricandole dal sistema informatico di tesseramento.

ART. 19 TESSERATI FEDERALI

19.1 Tutti coloro che ricoprono le qualifiche federali indicate all'art. 11.2 dello Statuto Federale (dirigenti federali, tecnici federali e collaboratori federali), che non rientrano tra i casi di incompatibilità sanciti dall'art. 60 dello Statuto Federale, qualora non provvedano ad effettuare il tesseramento societario, sono tenuti a perfezionare ogni anno il tesseramento individuale alla FISDIR che sarà valido per stagione sportiva in corso. La qualifica individuale di Tecnico è subordinata all'iscrizione nei ruoli tecnici dell'Albo Nazionale Federale.

19.2 Il tesseramento individuale può essere perfezionato unicamente attraverso il sistema on-line predisposto dalla Federazione disponibile nel sito internet www.fisdir.it, link Tesseramento On line. Il sistema informatico, verificata automaticamente la completezza dei dati e il versamento della quota prevista mediante il collegato sistema di pagamento elettronico, validerà l'operazione.

19.3 Sarà quindi cura della Segreteria Federale recapitare all'interessato la relativa tessera con indicazione della qualifica ricoperta. In alternativa, il tesserato potrà provvedere direttamente alla stampa della tessera valida per la stagione sportiva di riferimento scaricandola dal sistema informatico di tesseramento.

19.4 Il mancato tesseramento annuale di coloro che sono iscritti nei ruoli tecnici dell'Albo Nazionale federale comporta per l'interessato la sospensione/decadenza della qualifica tecnica federale ricoperta, secondo quanto stabilito in merito dal Regolamento della Formazione.

ART. 20 TESSERAMENTO STRANIERI COMUNITARI

20.1 Il primo tesseramento degli stranieri comunitari, siano essi atleti o altre figure societarie, può essere perfezionato unicamente in forma cartacea come indicato all'art. 14 del presente Regolamento, inviando alla Segreteria Federale tutta la documentazione prevista (modulo TESS SOCIETARIO, certificato medico attestante la disabilità se atleta, ricevuta di versamento della

prevista quota di tesseramento e copia del documento di identità in corso di validità).

20.2 Se l'interessato è proveniente da una Federazione straniera aderente ai medesimi organismi internazionali cui aderisce la FISDIR, è necessario esibire in aggiunta alla documentazione cartacea di primo tesseramento, un nulla osta rilasciato dalla Federazione medesima.

20.3 Negli anni successivi il rinnovo del tesseramento potrà essere perfezionato "on-line" mediante la procedura prevista all'art. 14.4 del presente Regolamento.

20.4 Gli Atleti comunitari, muniti di tessera Federale, sono facoltizzati a partecipare a tutta l'attività federale al pari degli Atleti di nazionalità italiana. La prestazione di un atleta comunitario non potrà però essere riconosciuta ai fini della omologazione di record italiani.

ART. 21 TESSERAMENTO STRANIERI EXTRACOMUNITARI

21.1 Il tesseramento di soggetti extracomunitari, siano essi Atleti o altre figure societarie, è subordinato ad apposita circolare FISDIR la quale terrà conto delle politiche annuali dello Stato sui flussi migratori e delle direttive del CIP per la tutela dei vivai giovanili.

21.2 Il tesseramento di Atleti extracomunitari di età superiore ai 35 anni è contingentato dal CIP, che comunica alla FISDIR la quota di Atleti annualmente tesserabili.

21.3 Il tesseramento di Atleti extracomunitari di età inferiore ai 35 anni non è soggetto a contingentamento in quanto la loro attività è considerata promozionale, ovvero equiparata all'attività giovanile per i normodotati.

21.4 Il tesseramento di tecnici e/o allenatori extracomunitari non è soggetto a contingentamento. Tali soggetti dovranno comunque essere in regola con gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l'accesso e il soggiorno in Italia, nonché essere in possesso di brevetto che attesti la relativa qualifica. In quest'ultimo caso saranno equiparati a tutti gli effetti ai tecnici ed allenatori di cittadinanza italiana.

21.5 Le pratiche di tesseramento degli stranieri extracomunitari e le relative procedure sono sottoposte alla diretta competenza della Segreteria Federale.

21.6 Per la richiesta di tesseramento di uno straniero extracomunitario dovrà essere presentata alla Segreteria federale la seguente documentazione:

- a)** modulo di tesseramento societario;
 - b)** copia del permesso di soggiorno valido per la stagione sportiva autenticata dal Presidente/Legale Rappresentante della Società richiedente (non saranno in alcun caso ritenuti validi i permessi di soggiorno per turismo);
 - c)** copia di un documento di identità valido, autenticato dal Presidente/Legale Rappresentante della Società richiedente;
 - d)** lettera di svincolo della Federazione del Paese di provenienza (solo se già tesserato all'estero);
- La mancanza di uno solo dei documenti di cui sopra, comporterà l'invalidità della domanda presentata.

21.7 Le tessere degli stranieri extracomunitari sono valide solo per la stagione sportiva di emissione in concomitanza con il permesso/carta di soggiorno e possono essere rinnovate esclusivamente con la procedura descritta all'art. 15.

21.8 Gli Atleti extracomunitari, muniti di tessera Federale, sono facoltizzati a partecipare a tutta l'attività federale al pari degli Atleti di nazionalità italiana. La prestazione di un atleta extracomunitario non potrà però essere riconosciuta ai fini della omologazione di record italiani.

ART. 22 TRASFERIMENTO ATLETI TRAMITE PRESTITO

22.1 Nel corso della stagione sportiva, un Atleta, già regolarmente tesserato per una Società, può essere ceduto in prestito ad altra Società, anche per discipline praticate dalla Società di appartenenza, a condizione che l'Atleta, non abbia partecipato, come tesserato della Società cedente, a manifestazioni Ufficiali Nazionali o Territoriali della disciplina per la quale viene avanzata richiesta di prestito.

22.2 Il prestito consente, nell'anno sportivo in corso, la partecipazione dell'Atleta interessato a tutte le Manifestazioni Ufficiali Nazionali o Territoriali riferite ad un massimo di una disciplina sportiva individuale ed una di squadra.

22.3 La domanda di prestito può essere effettuata in qualsiasi momento della stagione sportiva, ma comunque entro e non oltre 40 giorni prima della manifestazione interessata ed avrà valore fino al termine della stagione sportiva di riferimento.

22.4 La domanda di prestito, da inviare alla Segreteria Federale, va redatta sull'apposito modulo (denominato PRESTITO) disponibile sul sito federale www.fisdir.it, firmato per accettazione dall'Atleta interessato e/o da chi ne esercita la tutela/potestà parentale, dai Legali Rappresentanti della Società cedente e della Società beneficiaria e corredata della ricevuta di versamento della quota all'uopo prevista sul c/c intestato alla FISDIR – Via Flaminia Nuova n. 830, 00191 Roma - IBAN IT 87 F 01005 03309 000 000 000 251 – Causale: Prestito Atleta.

22.5 La domanda così redatta deve essere inoltrata a mezzo Raccomandata A.R. alla Segreteria Federale entro i termini previsti. A tale scopo farà fede la data di spedizione risultante sull'avviso di ricevimento.

22.6 Valutata la regolarità della documentazione prodotta, la Segreteria Federale approva la domanda di prestito dandone comunicazione a tutti gli interessati. In caso di rigetto ne darà parimenti comunicazione a tutti gli interessati.

22.7 L'Atleta oggetto di prestito sarà ammesso a partecipare all'attività Federale nelle discipline previste esibendo la tessera della Società cedente e la comunicazione della Segreteria Federale che ne conferma la cessione alla Società beneficiaria.

22.8 Ai fini dell'assegnazione dei voti plurimi in sede di Assemblea Generale della FISDIR il prestito dell'atleta consente alla Società beneficiaria, di usufruire dei voti aggiuntivi di cui ai commi a) e b) dell'art. 21.1 dello Statuto Federale, ricorrendone i presupposti.

ART. 23 RUOLI FEDERALI

23.1 Tutti i tesserati hanno il diritto di veder riconosciuta la propria competenza tecnica e/o professionale attraverso l'assunzione di una qualifica federale ufficiale che determina il diritto di iscrizione nell'Albo Nazionale Federale (Art. 28.3 lettera "x" Statuto Federale). L'assunzione della qualifica societaria di Tecnico è subordinata all'iscrizione nei ruoli tecnici dell'Albo Nazionale Federale.

23.2 L'Albo Nazionale Federale è suddiviso in ruoli tecnici e ruoli professionali e le modalità di accesso sono stabilite dal **"Regolamento della Formazione"** che costituisce appendice al presente Regolamento Organico.

23.3 In particolare i tesserati con la qualifica di “tecnico” sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e/o aggiornamento istituiti dalla Federazione (art. 13.4 Statuto Federale).

CAPO 3

LE ASSEMBLEE GENERALI

ART. 24 ATTRIBUZIONE DEI VOTI AGLI AFFILIATI

24.1 L'elenco ufficiale degli affiliati aventi diritto di voto, che accompagna l'avviso di convocazione dell'Assemblea (Art. 18.4 Statuto Federale), deve contenere l'indicazione dei voti complessivamente spettanti ad ogni affiliato (Art. 21 Statuto Federale).

24.2 Almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea nella quale si intende esercitare il diritto di voto, l'affiliato ha facoltà di proporre reclamo per la rettifica o eliminazione di errori od omissioni nell'attribuzione del numero dei voti spettanti.

24.3 Il reclamo va presentato per iscritto al Tribunale Federale per il tramite della Segreteria Federale.

24.4 Il Tribunale Federale, assunte le necessarie informazioni presso gli uffici competenti, decide inappellabilmente in merito, dandone comunicazione all'interessato.

ART. 25 COMMISSIONE VERIFICA POTERI

25.1 La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 28.3 lettera “r” dello Statuto Federale e la sua composizione è resa pubblica nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale.

25.2 I componenti sono scelti preferibilmente tra i componenti degli Organi di Giustizia Federali o, in caso di loro indisponibilità, tra persone di particolare affidabilità purché non candidati alle cariche federali.

25.3 E' costituita da almeno 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti.

25.4 La Commissione Verifica Poteri si insedia almeno 4 (quattro) ore prima dell'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea Generale e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.

25.5 La Commissione Verifica Poteri, avvalendosi dei dati forniti dalla Segreteria Federale, ha il compito di:

- a)** identificare ed ammettere in Assemblea gli aventi diritto di voto in possesso dei requisiti necessari;
- b)** verificare la regolarità delle deleghe;
- c)** risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o più genericamente sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.

25.6 La Commissione Verifica Poteri decide inappellabilmente ed a maggioranza ed è tenuta a redigere il verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.

25.7 Redige e presenta, senza indugio, al Presidente dell'Assemblea, perché ne informi la stessa, ed al Segretario, per allegarlo al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale dei voti presenti.

25.8 La verifica dei poteri continua anche nel corso dei lavori assembleari con i conseguenti aggiornamenti dei dati.

25.9 Prima dell'effettuazione delle votazioni, quando sono richiesti particolari quorum costitutivi, il Presidente dell'Assemblea ad esplicita richiesta può far eseguire il riconteggio degli aventi diritto al voto e dei voti presenti.

ART. 26 UFFICIO DI PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE

26.1 I lavori delle Assemblee Generali sono introdotti dal Presidente Federale o da chi ne fa le veci, che propone la nomina, normalmente per acclamazione, dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea composto dal Presidente dell'Assemblea, da un Vice Presidente, dal Segretario Federale o suo delegato, e da due scrutatori, ai sensi dell'art. 22.5 dello Statuto Federale.

26.2 Il Presidente dell'Assemblea così nominato, accettando l'incarico, dichiara aperti i lavori assembleari e ne dirige lo svolgimento assicurando che gli stessi si svolgano nel rispetto dei principi di democrazia, nel modo più rapido ed esauriente, con la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, senza ritardi e prolissità.

26.3 Il Presidente informa l'Assemblea circa i dati forniti dalla Commissione di Verifica Poteri e le eventuali successive variazioni.

26.4 In particolare, cura che venga rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti; in tal caso sottopone la relativa proposta all'Assemblea, che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente.

26.5 Il Presidente redige, per ciascun punto dell'ordine del giorno, l'elenco degli ammessi ad intervenire, che debbono farne richiesta scritta ovvero con dichiarazione orale inserita nel relativo processo verbale, assicurando che l'ordine cronologico degli interventi corrisponda rigorosamente a quello delle richieste.

26.6 Il Presidente, ove lo richiedano esigenze di opportunità ed eventualmente il numero degli iscritti ad intervenire su ciascun argomento all'ordine del giorno, ha facoltà di:

- a) prefissare un termine per ciascun intervento che non può comunque contenersi, salvo il concorso di particolari circostanze, al di sotto dei cinque minuti primi;
- b) togliere la parola a qualsiasi oratore intervenuto quando lo stesso abbia superato, in modo sensibile, il termine eventualmente assegnatogli ovvero, per divagazioni, prolissità od in altro modo, abusi della facoltà di parola e sia stato inutilmente richiamato per due volte; in tal caso, del provvedimento adottato dal Presidente è fatta menzione nel processo verbale dell'Assemblea.

26.7 Il Presidente proclama i risultati delle singole votazioni.

26.8 Il verbale dell'Assemblea Generale, redatto dal Segretario o da suo incaricato, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.

26.9 Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, è redatto, entro quindici giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Federale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del CIP.

26.10 Ciascun partecipante all'Assemblea generale ed ogni rappresentante di affiliato ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

ART. 27 MOZIONI ED EMENDAMENTI

27.1 Le mozioni d'ordine sono poste immediatamente in votazione dal Presidente dell'Assemblea.

27.2 Le mozioni vanno proposte per iscritto prima dell'inizio della discussione di ogni punto all'ordine del giorno cui si riferiscono.

27.3 Gli emendamenti vanno discussi e votati prima degli argomenti ai quali si riferiscono.

27.4 Nessuno può allontanarsi dall'argomento in discussione, tranne che per richiamo allo Statuto federale od al Regolamento Organico o per fatto personale.

27.5 È considerato fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse; sulla sussistenza o meno del fatto personale decide il Presidente dell'Assemblea.

27.6 I richiami allo Statuto federale, al Regolamento Organico ed all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e ne sospendono la discussione.

27.7 La pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o la deliberazione debbano rinviarsi, devono essere proposte prima che si inizi la discussione.

ART. 28 VOTAZIONI

28.1 Le votazioni in sede di assemblea generale, possono avvenire:

- a)** per appello nominale quando richiesto da almeno la maggioranza assoluta dei voti presenti accertati dalla Commissione Verifica Poteri;
- b)** per alzata di mano: verranno chiamati separatamente i favorevoli, i contrari e gli astenuti con controprova; questi ultimi sono esclusi dal conto della maggioranza;
- c)** a mezzo sistema elettronico.

28.2 Su ciascun argomento inserito nell'ordine del giorno le votazioni possono avere inizio solo dopo l'esaurimento della discussione e l'intervento di tutti gli oratori iscritti, salva la facoltà di rinuncia da parte di ciascuno di essi.

28.3 Tutte le deliberazioni vengono approvate a maggioranza dei voti presenti fatta eccezione per i quorum prescritti in caso di modifiche allo Statuto Federale e di scioglimento della Federazione. In nessun caso, nel computo dei votanti, si tiene conto degli astenuti.

CAPO 4 PROCEDURE DI ELEZIONE

ART. 29 CANDIDATURE ALLE CARICHE FEDERALI

29.1 La presentazione delle candidature alla Segreteria Federale deve avvenire tra il ventesimo e il decimo giorno prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea Generale (Art. 59.1 Statuto Federale). Le candidature che dovessero pervenire il ventesimo o il decimo giorno, sono da ritenersi nei termini.

29.2 Le candidature pervenute fuori termine e/o presentate in modo non conforme sono escluse con provvedimento del Segretario Federale, che dovrà essere notificato all'interessato a mezzo telegramma, fax o posta elettronica .

29.3 Eventuali ricorsi avverso l'esclusione devono essere depositati alla Segreteria Federale entro le 48 ore successive alla comunicazione dell'avvenuta esclusione. Tali ricorsi sono sottoposti al Tribunale Federale che deve pronunciarsi nel termine di tre giorni dalla ricezione.

29.4 La Segreteria Federale entro le 48 ore successive alla scadenza del termine provvede a compilare la lista dei candidati rendendola pubblica.

ART. 30 ELEZIONI

30.1 Le elezioni degli organi federali possono avvenire:

a) a scrutinio segreto: nel qual caso il voto deve essere espresso in modo inequivocabile con l'indicazione del nominativo del candidato, se non prestampato sulla scheda. A seconda del tipo di elezione le schede avranno colore diverso e saranno deposte in urne diverse. I seggi elettorali saranno predisposti all'interno della sala assembleare o in locale contiguo senza chiusura con rispetto del diritto di riservatezza;

b) a mezzo sistema elettronico.

30.2 Gli aventi diritto a voto per l'elezione delle cariche federali possono esprimere un numero di preferenze pari al numero di componenti previsti per ogni carica ridotto di 1 (una) unità. Per l'elezione del Presidente Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la preferenza è unica.

30.3 Il Presidente Federale è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto a voto e, dalla seconda votazione in poi, a maggioranza assoluta dei voti presenti (Art. 59.1 Statuto Federale). In caso di parità di voti fra due o più candidati si procede mediante ballottaggio, ma anche in questo caso il Presidente Federale deve essere eletto con la maggioranza assoluta dei voti presenti (Art. 22.6 Statuto Federale).

30.4 In caso di candidatura alla carica di Presidente Federale per un terzo mandato consecutivo il candidato è eletto qualora raggiunga alla prima votazione una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi (Art.25.8 Statuto Federale). Il quorum non è richiesto se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a 2 anni e 1 giorno per cause diverse.

30.5 I Consiglieri Federali sono eletti dai rappresentanti degli affiliati sulla base dei voti presenti. Risulteranno eletti i primi sei candidati che hanno riportato più preferenze. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede mediante ballottaggio. Il ballottaggio dovrà essere effettuato anche fra tutti i votati ex aequo che abbiano riportato un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti (Art.22.6 Statuto Federale).

30.6 I Consiglieri Federali in rappresentanza dei tecnici sono eletti dai rappresentanti tecnici degli affiliati presenti. Risulteranno eletti i primi due candidati che hanno riportato più preferenze. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede mediante ballottaggio. Il ballottaggio dovrà essere effettuato anche fra tutti i votati ex aequo che abbiano riportato un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti (Art.22.6 Statuto Federale).

30.7 Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dai rappresentanti degli affiliati sulla base dei voti presenti. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede mediante ballottaggio.

30.8 Lo scrutinio delle schede e il conteggio dei voti è affidato all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

30.9 La proclamazione degli eletti spetta al Presidente dell'Assemblea.

CAPO 5

FUNZIONAMENTO ORGANI E ORGANISMI FEDERALI

ART. 31 IL CONSIGLIO FEDERALE

31.1 Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente Federale. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 10 giorni prima della data fissata e deve contenere la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori, e deve essere indirizzato ai Consiglieri Federali ed ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio Federale è convocato almeno 3 volte l'anno.

31.2 La convocazione può essere effettuata a mezzo posta elettronica, a mezzo fax, telegramma o raccomandata.

31.3 In caso di convocazione del Consiglio Federale richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti (Art. 27 Statuto Federale), il Presidente è tenuto a sottoporre in discussione integralmente l'ordine del giorno che deve essere allegato, a pena di nullità, alla richiesta in questione.

31.4 Alle riunioni del Consiglio Federale partecipa, senza diritto di voto, Il Segretario Federale o, in caso di impedimento, un suo delegato, il quale redige il verbale delle riunioni sottoscrivendolo unitamente a chi presiede la seduta. I verbali devono essere sottoposti all'approvazione nella prima riunione utile successiva.

31.5 Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività Federali poste all'ordine del giorno.

31.6 Il Consiglio Federale è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno 4 (quattro) Consiglieri. Il voto non è delegabile.

31.7 Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

31.8 Qualora un Consigliere intenda far inserire una propria dichiarazione al verbale della seduta dovrà farne esplicita richiesta.

ART. 32 IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

32.1 Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente Federale. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata e deve contenere la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori, e deve essere indirizzato ai Consiglieri Federali componenti il Consiglio di Presidenza ed ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

32.2 La convocazione può essere effettuata a mezzo posta elettronica, a mezzo fax, telegramma o raccomandata.

32.3 In caso di convocazione del Consiglio di Presidenza richiesta da tre dei suoi componenti (art. 31.4 dello Statuto Federale), il Presidente è tenuto a sottoporre in discussione integralmente l'ordine del giorno che deve essere allegato, a pena di nullità, alla richiesta in questione.

32.4 Alle riunioni del Consiglio di Presidenza partecipa, senza diritto di voto, Il Segretario Federale o, in caso di impedimento, un suo delegato, il quale redige il verbale delle riunioni sottoscrivendolo unitamente a chi presiede la seduta. I verbali devono essere sottoposti all'approvazione nella prima riunione utile successiva.

32.5 Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività Federali poste all'ordine del giorno.

32.6 Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno 2 (due) Consiglieri. Il voto non è delegabile.

32.7 Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

32.8 Qualora un Consigliere intenda far inserire una propria dichiarazione al verbale della seduta dovrà farne esplicita richiesta.

ART. 33 LE ASSEMBLEE REGIONALI E PROVINCIALI

33.1 L'elenco ufficiale degli affiliati aventi diritto di voto nelle assemblee regionali e provinciali, che accompagna l'avviso di convocazione dell'Assemblea, è fornito dalla Segreteria Federale e deve contenere l'indicazione dei voti complessivamente spettanti ad ogni affiliato (Art.li 38.6 e 44.6 Statuto Federale). In caso di reclamo si applicano le disposizioni di cui all'art. 24.2 del presente Regolamento.

33.2 La Commissione Verifica Poteri, eccetto quando le Assemblee vengano convocate dal Presidente Federale, è nominata dal Consiglio Regionale/Provinciale e la sua composizione è resa pubblica nell'avviso di convocazione dell'Assemblea stessa. Per la composizione e i compiti della Commissione Verifica Poteri si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del presente Regolamento.

33.3 I lavori delle Assemblee Regionali/Provinciali sono introdotti dal Presidente Regionale/Provinciale o da chi ne fa le veci, che propone la nomina, normalmente per acclamazione, dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea composto dal Presidente dell'Assemblea, da un Vice Presidente e dal Segretario Federale o suo delegato. Per i compiti del Presidente dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza, nonché per la disciplina delle mozioni e degli emendamenti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 e 27 del presente Regolamento per quanto compatibili.

33.4 Le votazioni in sede di assemblea regionale/provinciale generale avvengono secondo quanto disposto dall'art. 28 del presente Regolamento. Tutte le deliberazioni vengono approvate a maggioranza dei voti presenti e in nessun caso, nel computo dei votanti, si tiene conto degli astenuti.

33.5 Per le modalità di presentazione delle candidature alle cariche Regionali/Provinciali si applicano le disposizioni di cui all'art. 29 del presente Regolamento.

33.6 L'elezione del Presidente Regionale/Provinciale e dei Consiglieri Regionali/Provinciali possono avvenire a scrutinio segreto o a mezzo sistema elettronico come stabilito dall'art. 30 del presente Regolamento.

33.7 Gli aventi diritto a voto per l'elezione delle cariche regionali/provinciali possono esprimere un

numero di preferenze pari al numero di componenti previsti per ogni carica ridotto di 1 (una) unità. Per l'elezione del Presidente Regionale/Provinciale la preferenza è unica.

33.8 Il Presidente Regionale/Provinciale è eletto a maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità di voti fra due o più candidati si procede mediante ballottaggio.

33.9 I Consiglieri Regionali/Provinciali sono eletti tra i candidati che hanno riportato più preferenze dei voti presenti. In caso di parità di voti fra due o più candidati si procede mediante ballottaggio. Il ballottaggio dovrà essere effettuato anche fra tutti i votati ex aequo alla carica di Consigliere Regionale/Provinciale che abbiano riportato un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti.

33.10 Lo scrutinio delle schede e il conteggio dei voti è affidato all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea. La proclamazione degli eletti spetta al Presidente dell'Assemblea.

ART. 34 I CONSIGLI REGIONALI/PROVINCIALI

34.1 Il Consiglio Regionale/Provinciale è convocato dal Presidente Regionale/Provinciale a mezzo posta elettronica, a mezzo fax, telegramma o raccomandata. L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata e deve contenere la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno dei lavori.

34.2 Nelle sedute del Consiglio Regionale/Provinciale deve essere nominato un Segretario, anche non appartenente al consiglio, il quale redige il verbale delle riunioni sottoscrivendolo unitamente a chi presiede la seduta. I verbali devono essere sottoposti all'approvazione del consiglio nella prima riunione utile successiva.

34.3 Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività Federali poste all'ordine del giorno.

34.4 Il Consiglio Regionale è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno 2 (due) Consiglieri. Il Consiglio Provinciale è validamente costituito solo con la presenza di tutti i suoi componenti. Il voto non è delegabile.

34.5 Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

34.6 Qualora un Consigliere intenda far inserire una propria dichiarazione al verbale della seduta dovrà farne esplicita richiesta.

ART. 35 IL DELEGATO REGIONALE

35.1 All'inizio di ogni quadriennio paralimpico estivo, laddove non sia disposta la costituzione del Comitato Regionale, il Consiglio Federale nomina i Delegati Regionali su indicazione degli affiliati aventi diritto a voto aventi sede sul territorio (art. 42 Statuto Federale). All'uopo ciascun affiliato avente diritto a voto ha facoltà di accreditare il nominativo di un delegato di suo gradimento nei termini e nelle modalità indicate dalla Segreteria Federale. Qualora non pervenga alcuna indicazione il Consiglio Federale potrà procedere di sua iniziativa.

35.2 Sono compiti del Delegato Regionale:

a) contribuire, nell'ambito della sua Regione, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 4 dello Statuto Federale, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove società e per l'assistenza a quelle esistenti;

- b)** indire, per le discipline sportive riconosciute dalla FISDIR, Campionati Regionali sia a carattere promozionale che agonistico;
- c)** approvare e vigilare sulle manifestazioni che le singole Società richiedono di disputare tra loro a carattere amichevole-dimostrativo;
- d)** inviare, alla Segreteria Federale, entro il termine del 31 dicembre di ogni anno il Calendario Regionale ufficiale afferente tutte le gare programmate sul territorio nella stagione sportiva successiva e comunicare tempestivamente le eventuali modifiche ed integrazioni allo stesso;
- e)** informare tempestivamente il Consiglio Federale, per il tramite della Segreteria Federale, di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella Regione;
- f)** intervenire, nell'interesse della FISDIR e degli affiliati, presso le autorità locali in particolare per quanto riguarda la concessione e l'uso di impianti;
- g)** osservare ed applicare le norme federali; attuare, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della Federazione, le deliberazioni e le decisioni degli Organi Federali;
- h)** predisporre per il Consiglio Federale al termine di ogni anno, dettagliata relazione sull'attività svolta;
- i)** coordinare e vigilare l'attività svolta dai Delegati Provinciali sul territorio di sua competenza.

35.3 Inoltre, Il Delegato Regionale è tenuto:

- a)** ad applicare le disposizioni amministrative dettate dalla Federazione;
- b)** in qualità di "funzionario delegato alla spesa" a gestire i fondi a lui pervenuti con la diligenza del buon padre di famiglia;
- c)** alla scadenza del mandato, per qualsiasi ragione avvenuta, a dare le consegne degli archivi, degli atti amministrativi e di ogni altro bene, entro 15 giorni temporali dalla nomina, al nuovo Delegato Regionale, che controfirmerà il relativo verbale.

ART. 36 IL DELEGATO PROVINCIALE

36.1 Il Delegato Provinciale è nominato dal Consiglio Federale su espressa indicazione del Comitato Regionale se costituito (art. 48.1 Statuto Federale) o sentito il Delegato Regionale.

36.2 Sono compiti del Delegato Provinciale:

- a)** contribuire, nell'ambito della sua Provincia, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 4 dello Statuto Federale, operando per la costituzione ed affiliazione di nuove società e per l'assistenza a quelle esistenti;
- b)** accordarsi con il Comitato/Delegato Regionale, per l'indizione dei Campionati Provinciali sia a carattere promozionale che agonistico delle discipline sportive riconosciute dalla FISDIR;
- c)** vigilare per conto del Comitato/Delegato Regionale sulle manifestazioni che le singole Società richiedono di disputare tra loro a carattere amichevole-dimostrativo sul territorio di sua spettanza;
- d)** inviare al Comitato/Delegato Regionale entro il termine del 15 dicembre di ogni anno il Calendario Provinciale ufficiale afferente tutte le gare programmate sul territorio nella stagione sportiva successiva e comunicare tempestivamente le eventuali modifiche ed integrazioni allo stesso;
- e)** informare tempestivamente il Comitato/Delegato Regionale, di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella Provincia;
- f)** intervenire, nell'interesse della FISDIR e degli affiliati, presso le autorità locali in particolare per quanto riguarda la concessione e l'uso di impianti;
- g)** osservare ed applicare le norme federali; attuare, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della Federazione, le deliberazioni e le decisioni degli Organi Federali;
- h)** predisporre per il Consiglio/Delegato Regionale al termine di ogni anno, dettagliata relazione sull'attività svolta.

36.3 Inoltre, Il Delegato Provinciale è tenuto:

- a)** ad applicare le disposizioni amministrative dettate dalla Federazione;
- b)** in qualità di "funzionario delegato alla spesa" a gestire i fondi a lui pervenuti dal

Comitato/Delegato Regionale con la diligenza del buon padre di famiglia;

c) alla scadenza del mandato, per qualsiasi ragione avvenuta, a dare le consegne degli archivi, degli atti amministrativi e di ogni altro bene, entro 15 giorni temporali dalla nomina, al nuovo Delegato Provinciale, che controfirmerà il relativo verbale.

CAPO 6

APPENDICI AL REGOLAMENTO ORGANICO

Art. 37 Costituiscono appendici e quindi parte integrante del presente Regolamento Organico i seguenti regolamenti approvati dal Consiglio Federale:

- il Regolamento dell'Attività Federale;
- i Regolamenti Tecnici di disciplina;
- il Regolamento Sanitario e delle Classificazioni;
- il Regolamento della Formazione;

Art. 38 Per quanto concerne il Regolamento Antidoping e, in particolar modo, la gestione delle attività dei controlli antidoping e delle esenzioni per fini terapeutici inerenti l'attività sportiva per disabili, si rimanda integralmente alle "Norme Sportive Antidoping" del CIP.

INDICE ANALITICO:

ART. 1 FONTI NORMATIVE	pag. 1
ART. 2 STAGIONE SPORTIVA	pag. 1
CAPO 1 GLI AFFILIATI	
ART. 3 AFFILIAZIONI	pag. 1
ART. 4 PRIMA AFFILIAZIONE	pag. 1
ART. 5 RINNOVO DELL'AFFILIAZIONE (RIAFFILIAZIONE)	pag. 3
ART. 6 RAPPRESENTANZA SOCIALE DEGLI AFFILIATI	pag. 4
ART. 7 MODIFICHE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL' AFFILIATO	pag. 5
ART. 8 FUSIONE TRA AFFILIATI	pag. 5
ART. 9 CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FISDIR	pag. 6
ART. 10 DOVERI DELLE SOCIETA'	pag. 6
CAPO 2 I TESSERATI	
ART. 11 DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 7
ART. 12 VINCOLO SOCIALE	pag. 7
ART. 13 DIVIETO DI DOPPIO TESSERAMENTO	pag. 8
ART. 14 PRIMO TESSERAMENTO	pag. 8
ART. 15 RINNOVO DEL TESSERAMENTO	pag. 9
ART. 16 TESSERA FEDERALE	pag. 9
ART. 17 TESSERAMENTO ATLETI	pag. 10
ART. 18 SETTORE PROPAGANDA	pag. 10
ART. 19 TESSERATI FEDERALI	pag. 11
ART. 20 TESSERAMENTO STRANIERI COMUNITARI	pag. 11
ART. 21 TESSERAMENTO STRANIERI EXTRACOMUNITARI	pag. 12
ART. 22 TRASFERIMENTO ATLETI TRAMITE PRESTITO	pag. 13
ART. 23 RUOLI FEDERALI	pag. 13
CAPO 3 LE ASSEMBLEE GENERALI	
ART. 24 ATTRIBUZIONE DEI VOTI AGLI AFFILIATI	pag. 14
ART. 25 COMMISSIONE VERIFICA POTERI	pag. 14
ART. 26 UFFICIO DI PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE	pag. 15
ART. 27 MOZIONI ED EMENDAMENTI	pag. 16
ART. 28 VOTAZIONI	pag. 16
CAPO 4 PROCEDURE DI ELEZIONE	
ART. 29 CANDIDATURE ALLE CARICHE FEDERALI	pag. 16
ART. 30 ELEZIONI	pag. 17
CAPO 5 FUNZIONAMENTO ORGANI E ORGANISMI FEDERALI	
ART. 31 IL CONSIGLIO FEDERALE	pag. 18
ART. 32 IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA	pag. 18
ART. 33 LE ASSEMBLEE REGIONALI E PROVINCIALI	pag. 19
ART. 34 I CONSIGLI REGIONALI/PROVINCIALI	pag. 20
ART. 35 IL DELEGATO REGIONALE	pag. 20
ART. 36 IL DELEGATO PROVINCIALE	pag. 21
CAPO 6 APPENDICI AL REGOLAMENTO ORGANICO	pag. 22